

Accordi regionali per CIG in deroga.

Basilicata.

Accordo quadro per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga ai sensi del decreto "Cura Italia" n.18/2020, 31 marzo 2020.

campo di applicazione

La **CIG in deroga** può essere richiesta dai **datori di lavoro del settore privato operanti nel territorio della Regione Basilicata** ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

Per datori di lavoro sono da considerarsi anche le associazioni di categoria nonché i liberi professionisti iscritti all'albo, all'ordine al collegio professionale di competenza.

Non possono presentare la domanda i datori di lavoro che fruiscono degli ammortizzatori di cui al Decreto Legge 148/2015: CIGO, CIGS, FIS, Fondi di solidarietà bilaterale.

Restano esclusi dal trattamento gli enti pubblici comunque denominati, le società a capitale pubblico e i datori di lavoro domestici.

destinatari

Sono beneficiari del trattamento di CIG in deroga i **lavoratori subordinati**, anche a tempo determinato, con le seguenti qualifiche:

- operai;
- impiegati;
- quadri.

Rientrano, altresì, tra i beneficiari del trattamento:

- i soci delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
- i lavoratori somministrati che abbiano terminato i Fondi di Solidarietà;
- gli apprendisti, fermo restando che nell'ipotesi in cui in organico vi siano lavoratori non apprendisti la sospensione non può essere riferita ai soli apprendisti;
- i lavoratori intermittenti nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate secondo la media dei tre mesi precedenti;
- i lavoratori agricoli nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero, se l'attività è iniziata in seguito, con riferimento alle giornate lavorate secondo la media dei tre mesi precedenti.

condizioni

Per i lavoratori con contratto di **lavoro a termine** l'accesso al trattamento deve essere consentito **solo per la durata del rapporto in essere** e termina contestualmente alla cessazione del rapporto stesso.

Il trattamento di CIG in deroga, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti previsti, è equiparato al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

durata

La CIG in deroga è riconosciuta per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un **periodo non superiore a 9 settimane** a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 23 agosto 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data del 23 febbraio 2020.

informative e accordi sindacali

I datori di lavoro accedono al trattamento di cassa integrazione in deroga, previo **accordo con le OO.SS.** dei lavoratori e datoriali comparativamente più rappresentative ad eccezione di quei datori che occupano fino a 5 dipendenti che sono comunque tenuti a comunicare preventivamente l'avvio della procedura di sospensione/riduzione orario di lavoro alle OOSS.